



Comune di San Martino di Lupari

Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a Mercati

(ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del

INDICE

Art. 1 - Oggetto del canone	3
Art. 2 - Disposizioni generali	3
Art. 3 - Presupposto del canone e soggetto passivo	3
Art. 4 - Commercio su aree pubbliche	3
Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione.....	3
Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca.....	3
Art. 7 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	4
Art. 8 - Riduzioni e maggiorazioni.....	4
Art. 9 -Versamento del canone.....	4
Art. 10 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	5
Art. 11 - Occupazioni abusive.....	5
Art. 12 - Maggiorazioni ed indennità	6
Art. 13 - Rateazioni	6
Art. 14 - Rimborsi	6
Art. 15 - Contenzioso	7
Art. 16 - Trattamento dei dati personali	7
Art. 17 - Affidamento a terzi.....	7
Art. 18 - Norme transitorie	7
Art. 19 - Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Oggetto del canone

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e del TUEL, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 3 - Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 4 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione nelle zone mercatali e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Per quanto riguarda l'individuazione delle aree pubbliche destinate al commercio, l'individuazione dei posteggi isolati, la configurazione e l'articolazione del mercato, gli orari e la fruibilità dell'area mercato e l'individuazione delle zone vietate, si rimanda a quanto stabilito nel "Piano del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 23.07.2002 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche si rinvia alle disposizioni del "Piano del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 23.07.2002 e ss.mm.ii.
2. L'istanza volta ad ottenere l'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico nei posteggi mercatali e nei posteggi isolati deve essere inoltrata al competente ufficio il quale rilascerà idoneo provvedimento.

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione comunale.

5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto nel "Piano del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 23.07.2002 e ss.mm.ii., il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
6. Per ogni altra disposizione relativa al subentro, cessazione, rinnovo, rinuncia e revoca si rimanda a quanto contenuto nel "Piano del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 23.07.2002 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie come individuate all'art.24 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 8 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta con deliberazione comunale frazionata per massimo 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
3. Per le occupazioni giornaliero realizzate in occasione del mercato settimanale effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio, dall'orario effettivo di occupazione e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
4. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 3 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 26 comma 1 lett. f) del Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.
5. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Art. 9 -Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso o posteggio isolato deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31/01. Qualora l'importo dovuto sia superiore
 - a euro 250,00 ed inferiore o uguale ad euro 1.000,00 è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/03 e il 30/09;
 - a euro 1.000,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/03, il

30/05, il 31/07 e il 30/09.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA (articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005), o le altre modalità previste dal medesimo decreto.
5. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 4.

Art. 10 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 14, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 11 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo/concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;

- b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 13 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) oltre euro 3.000,01 da tredici a ventiquattro rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 14 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 17 - Affidamento a terzi

1. Il Comune di San Martino di Lupari ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
2. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 18 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/06/1994 e ss.mm.ii, nonché la delibera tariffaria n. 272 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/12/2004, restano in vigore relativamente all'attività accertativa e all'applicazione del sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino all'avvio del presente regolamento.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data in cui il legislatore renderà obbligatorio l'avvio del canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019. Pertanto, in caso di emanazione di disposizioni normative che, per l'anno 2021 e successivi, rendessero facoltativo o rinviassero l'operatività del canone, il Comune continuerà ad applicare la tassa di occupazione di suolo pubblico (Tosap) come disciplinata dai vigenti regolamenti.